



Ord. n° 283/2017
Prov. n° 8848/2017

UFFICIO GIUDICE DI PACE DI SALERNO
REPUBBLICA ITALIANA

Il Giudice di Pace, dott.ssa Clementina Grippo ha emesso la seguente
ORDINANZA

Nella causa civile iscritta a n. 601/17 del R.G. Extracomunitari e discussa all'udienza del 03.02.2017

L. M. nato in Bosnia Erzegovina il 03.02.1964, rappresentato e difeso dall'Avv. Uljana Gazidede, in virtù di mandato in atti

ricorrente

CONTRO

PREFETTURA DI SALERNO

resistente

Il Giudice di Pace,

letti gli atti e sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 11/01/16 3 FEB. 2017
Valutate le risultanze acquisite;

Rilevato che il decreto di espulsione opposto è stato emesso per non avere il ricorrente chiesto il permesso di soggiorno entro gli otto giorni lavorativi dal suo ingresso in Italia ai sensi dell'art. 13 del D. L.vo 268/98, così come modificato dalla L. 129/2011

Osserva quanto segue:

Il ricorrente assume l'illegittimità del decreto prefettizio i seguenti motivi:

- Violazione di legge; violazione della Direttiva del Consiglio UE N. 2004/83/CE, violazione dell'Art. 33 della Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiati- difetto di istruttoria e motivazione;
- Omessa attestazione di conformità all'originale;
- Omessa traduzione nella lingua dallo stesso conosciuta.

Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.

Questo Giudice intende condividere il recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione in base al quale è nullo il decreto di espulsione tradotto in lingua veicolare per l'affermata irreperibilità di un traduttore nella lingua conosciuta dallo straniero, salvo che l'amministrazione non affermi ed il giudice la ritenga plausibile l'impossibilità di predisporre un testo nella lingua conosciuta dallo straniero per la

rarietà o inidoneità di tale testo alla comunicazione della decisione in concreto assunta (Cass. n. 3678/2012).

La nuova interpretazione della Corte di Cassazione, ribadita nelle successive pronunce (Ord. Corte Cassazione 24341/2014; Ord. Corte Cass. 1426/15), si inserisce in un quadro storico diverso rispetto a quello del 2002 in cui la prassi utilizzata dalle Amministrazioni di avvalersi di formulari standard nelle tre lingue veicolari eludendo la traduzione "nella lingua conosciuta" tramite l'attestazione dell'"irreperibilità di un traduttore" era stata avallata dalla stessa Corte di Cassazione la quale aveva considerato tale attestazione amministrativa come condizione "necessaria e sufficiente" per il passaggio alla traduzione in lingua veicolare.

Senonché la moltiplicazione esponenziale delle espulsioni, la formazione stabile dei flussi di immigrati per nazionalità od etnie e la diffusione di procedure di informatizzazione di tutte le comunicazioni della Pubblica Amministrazione, l'invariabilità delle ipotesi espulsive hanno indotto la Corte ad un ripensamento di tutte le prassi elusive dell'obbligo di traduzione e quindi ad una concreta valutazione sulla sostenibilità logica della risposta dell'Amministrazione quale quella di non avere la disponibilità di un traduttore quando, nella stragrande maggioranza dei casi, nessuna traduzione "personalizzata" è necessaria dato che i testi erano e sono ipotesi standard.

La Corte di Cassazione ha precisato che *la clausola della norma (la impossibilità di procedere a traduzione in lingua conosciuta) consente un sindacato di ragionevolezza e plausibilità della sua applicazione nel concreto senza con questo impingere nell'area riservata alla P.A.: la chiave di volta per un sindacato ragionevole, ed a tutela del diritto soggettivo alla difesa tecnica dell'espellendo, è quella che scaturisce dalla presa d'atto della realtà, e cioè del fatto che oggi, per imponenza dei numeri di espulsioni, per ricorrenza di ipotesi prevalentemente tipizzate (e tali sono, in forza della stessa chiarificazione portata dalla giurisprudenza) e per disponibilità di banche dati informatiche, non occorre più, o non occorre sempre, un traduttore.*

Alla luce delle suesposte considerazioni questo Giudice ritiene che, nel caso di specie, la lingua serbo-croata, parlata in Bosnia, paese d'origine del ricorrente, per la sua diffusione, non può ritenersi lingua rara, propria di una minoranza etnica, essendo peraltro il flusso di bosniaci presente nel nostro territorio nazionale.

Inoltre, il decreto prefettizio, a contenuto standardizzato, non può ritenersi inidoneo ad essere tradotto in tale lingua, con la conseguenza che la mancata traduzione in arabo, seppur motivata per l'impossibilità di reperire nell'immediatezza un interprete, non può ritenersi giustificata.

Ritiene, infine, questo Giudice irrilevante che lo straniero in sede di intervista abbia scelto come lingua veicolare, la lingua inglese, posto che detta scelta si è resa necessaria a causa della mancanza di un testo in bosniaco del titolo espulsivo, testo di cui la P.A., per le suddette ragioni, avrebbe potuto dotarsi.

Peraltro, ad avviso della Corte di Cassazione, non è invocabile la sanatoria per raggiungimento dello scopo -come attestato dalla tempestiva proposizione del ricorso - non applicandosi al requisito di validità del decreto espulsivo il predetto principio di sanatoria, proprio del diritto processuale civile (Cass. civ. sez. VI, 16962/2011) e non anche degli atti amministrativi.

Per tutte le suddette ragioni, considerato che il decreto prefettizio, senza alcuna plausibile ragione, non è stato tradotto nella lingua conosciuta dal ricorrente, l'opposizione merita accoglimento. Assorbite le restanti censure.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto di espulsione del Prefetto di Salerno del 21.12.2016 Cat. A.11/ Imm. N.250/16, così decide:

Accoglie il ricorso;

Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio;

Ammette il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 142 del D.P.R. n. 115/2002, liquidando in favore dell'Avv. Uljana Gazidede la somma complessiva di _____ oltre oneri accessori come per legge;

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Salerno 24.04.2017

IL GIUDICE DI PACE

Dott.ssa Clementina Grippo

